



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Maria Teresa Belmonte	- Presidente -	Ord. n. sez. 1009/2026
Michele Romano	- Relatore -	UP – 19/06/2026
Maria Elena Mele		R.G.N. 13696/2026
Rosaria Giordano		
Elena Carusillo		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento a carico di



avverso la sentenza del 27/11/2025 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza
impugnata, limitatamente al proscioglimento pronunciato per il reato di cui al capo
B) per mancanza di querela, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul
trattamento sanzionatorio alla competente Corte di appello di Bologna;
lette le richieste del difensore del ricorrente, , che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, all'esito del
giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di 
per il reato di resistenza continuata a pubblico ufficiale e lo ha condannato alla
pena ritenuta di giustizia, mentre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti



del predetto per il reato continuato di cui agli artt. 81, 582 e 583-*quater* cod. pen. ai danni di due carabinieri intervenuti per identificarlo e, in particolare, per avere, in data 25 ottobre 2025, cagionato ad uno di loro una lesione giudicata guaribile in giorni otto ed all'altro una lesione giudicata guaribile in giorni sette.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le lesioni lievi di cui al primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. integrino, al pari delle lesioni lievi di cui al comma secondo della medesima disposizione, un'aggravante del reato di lesione personale ex art. 582 cod. pen.; tuttavia, mentre, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. pen., l'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. (lesioni lievi) renderebbe il reato di cui all'art. 582 cod. pen. procedibile d'ufficio, il medesimo effetto non potrebbe essere affermato in relazione alle lesioni lievi di cui al primo comma della medesima disposizione, che, pur contemplando un'aggravante del reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., non è menzionata dal secondo comma dell'art. 582 cod. pen. tra le circostanze che rendono il reato procedibile d'ufficio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale sostiene che il primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. prevede, anche in relazione all'ipotesi delle lesioni lievi, un reato autonomo, in relazione al quale non opera il secondo comma dell'art. 582 cod. pen., che disciplina la procedibilità del diverso reato di cui all'art. 582, primo comma, cod. pen. Il reato di cui all'art. 583-*quater*, primo comma, cod. pen., contemplando un reato autonomo, sarebbe sempre procedibile d'ufficio e, quindi, erroneamente, il Tribunale avrebbe dichiarato non doversi procedere per tale reato in difetto di querela.

3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria difensiva per sostenere la correttezza giuridica della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene questo Collegio che, ai fini della decisione del ricorso, appare necessario stabilire se l'ipotesi prevista dal primo periodo del primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. integri un autonomo reato o una forma aggravata del reato di cui all'art. 582 cod. pen.

2. Al fine di illustrare compiutamente i termini della questione, è necessario anteporre una breve sintesi degli interventi normativi che si sono succeduti e delle



pronunce di legittimità che hanno affrontato il problema, tenendo, tuttavia, presente che queste sono, ovviamente, condizionate dal quadro normativo in vigore al momento in cui sono stati commessi i fatti sui quali questa Corte di cassazione era chiamata a pronunciarsi.

2.1. L'art. 583-*quater* cod. pen. è stato inserito dall'art. 7, comma 1, decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

In origine esso si applicava alle sole lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Per le lesioni gravi era prevista la reclusione da quattro a dieci anni e per le lesioni gravissime la reclusione da otto a sedici anni.

In ogni caso, sia laddove si fosse ritenuto che la disposizione avesse introdotto una fattispecie autonoma di reato, sia laddove si fosse giunti alla conclusione che la disposizione avesse previsto una ulteriore circostanza aggravante del reato di lesioni volontarie, poiché la disposizione era applicabile solo alle lesioni gravi e gravissime, contemplate dall'art. 583 cod. pen., non potevano sorgere dubbi in ordine alla procedibilità d'ufficio, essendo per la procedibilità a querela richiesto che le lesioni fossero lievissime, ossia comportanti una malattia non superiore a venti giorni.

Semmai, problemi potevano porsi in presenza di circostanze attenuanti, dovendo stabilirsi se fosse necessario il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Difatti, laddove si fosse ritenuto che l'art. 583-*quater* cod. pen. avesse introdotto un'autonoma fattispecie di reato, le eventuali riduzioni di pena conseguenti all'applicazione di circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere applicate sulla pena edittale fissata dalla disposizione appena citata; laddove, invece, si fosse ritenuto che l'art. 583-*quater* cod. pen. avesse introdotto una ulteriore circostanza aggravante del reato previsto dall'art. 582 cod. pen., in presenza di circostanze attenuanti si sarebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. e, in caso di subvalenza dell'aggravante, l'aumento di pena a questa collegato non avrebbe potuto trovare applicazione. Inoltre, l'art. 585 cod. pen. non menzionava (e tuttora non menziona) l'art. 583-*quater* cod. pen., cosicché poteva sorgere il dubbio che le aggravanti previste nella prima disposizione non fossero applicabili, laddove si fosse arrivati a concludere che l'art. 583-*quater* cod. pen. avesse introdotto un autonomo reato.

Il campo ristrettissimo di applicazione della nuova fattispecie ha comportato che non vi siano state pronunce di legittimità degne di nota sino alla successiva modifica normativa.

2.2 L'art. 583-*quater* cod. pen. è stato modificato dall'art. 4 della legge 14 agosto 2020, n. 113, che ha aggiunto alla rubrica le parole "nonché a personale



esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali” e ha inserito il secondo comma, che così stabiliva: “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.

In sostanza, è stato esteso il campo di applicazione della disposizione alle lesioni ai danni di coloro che esercitano professioni sanitarie o socio-sanitarie o a chi svolge attività ausiliarie ad esse funzionali e sempre che le lesioni siano state cagionate a tali soggetti nell’esercizio di tali attività o a causa delle stesse.

Anche in questo caso, nessun problema si poneva in ordine al regime di procedibilità, essendo la disposizione applicabile solo in relazione alle lesioni gravi o gravissime, mentre dubbi potevano sorgere in relazione al giudizio di bilanciamento ed alla possibilità di applicare le aggravanti di cui all’art. 585 cod. pen.

2.3. Successivamente, è entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), che ha modificato il regime di procedibilità del reato di lesione personale.

Mentre, prima della riforma, il reato era procedibile d’ufficio, salvo che ricorresse la ipotesi delle lesioni lievissime (malattia di durata fino a venti giorni) e sempre che non fossero applicabili le aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 cod. (escluse però quelle indicate al n. 1 e nell’ultima parte dell’art. 577 cod. pen. nel testo all’epoca in vigore, che non ostavano alla procedibilità a querela), per effetto delle modifiche apportate dal citato d.lgs., il reato è diventato procedibile a querela, a meno che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 582 cod. pen.

Per effetto della modifica dell’art. 582, secondo comma, cod. pen., operata con il d.lgs. n. 150 del 2022, il reato è divenuto procedibile d’ufficio se ricorre una delle circostanze aggravanti previste negli artt. 61, n. 11-*octies*), 583 e 585 (ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, n. 1, e nel secondo comma dell’art. 577 cod. pen.) e quando la lesione personale, di durata superiore ai venti giorni, è stata cagionata a persona incapace per età o per infermità.

Pur dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, non si era ancora creato un problema in ordine alla procedibilità del reato di cui all’art. 583-*quater* cod. pen., disposizione che, in ogni caso, riguardava solo le lesioni personali gravi e gravissime, mentre permanevano i dubbi sulla natura di reato autonomo.

2.4. L’art. 16, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 marzo 2023, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha nuovamente modificato l’art. 583-*quater*



cod. pen., eliminando dalla rubrica le parole "gravi o gravissime" e modificando il secondo comma nel senso per cui: "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo".

In sostanza, mentre il primo comma, relativo alle lesioni ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, rimaneva invariato ed in esso si faceva riferimento solo alle lesioni gravi o gravissime, la nuova formulazione del secondo comma contemplava anche le lesioni non gravi o gravissime, stabilendo la pena in misura autonoma rispetto al primo comma.

Per effetto di tale modifica, è sorto il problema della individuazione del regime di procedibilità per le lesioni previste dal primo periodo del secondo comma, trattandosi di lesioni non gravi o gravissime.

2.5. Il 29 novembre 2023 questa Quinta Sezione penale si è pronunciata sul reato di lesioni personali di cui all'art. 583-*quater*, primo comma, cod. pen. con una decisione la cui massima recita: «In tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-*quater*, comma primo, cod. pen. è ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e un collegamento funzionale e spazio-temporale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica "in occasione di manifestazioni sportive"» (Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846 - 01).

In motivazione, si afferma che già «dalla rubrica della disposizione in parola emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l'azione lesiva (in occasione di pubbliche manifestazioni sportive)» e che ulteriori elementi di natura logico-sistematica «che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato si rinvencono: - nella collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 cod. pen.) e successivo anche rispetto agli artt. 583 *bis* e *ter* cod. pen. che disciplinano l'autonoma fattispecie delle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; - nella *ratio* dell'intervento legislativo, che sarebbe



da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. La relazione illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato che gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi (l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania) avevano [...] determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge[...]", introducendo, in particolare, una serie di norme finalizzate a "[...]contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo[...]."; - la introduzione dell'art. 583 *quater* comma secondo cod. pen. che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime; - la tipizzazione per specialità del più ampio *genus* delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell'integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.».

Nella motivazione della sentenza, nella quale si richiamano anche i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze Casani (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270 - 01) e Fedi (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 - 01), si afferma, quindi, che il secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. prevede, anche nella parte in cui disciplina le lesioni non gravi o gravissime, una ipotesi autonoma di reato e, da tale affermazione, ricava un argomento per sostenere che, anche nei casi previsti dal primo comma, si è presenza di un'autonoma fattispecie di reato.

A tali conclusioni si è uniformata, sia pure in relazione alle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen., altra sentenza di questa Quinta Sezione penale (Sez. 5 n. 39438 del 11/09/2025, Rv. 289034-01), che ha affermato che «la descrizione della condotta — che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall'art. 582 cod. pen. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 583 cod. pen. — si configura essa stessa elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale. Dunque, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente una professione sanitaria in servizio) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica nell'esercizio del servizio (durante il turno di servizio). È operata, dunque, una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 cod. pen. L'espressione "nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio" opera una ulteriore delimitazione, riconducendo, nell'alveo dell'art. 583 *quater*, comma



primo, cod. pen., i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di esercenti la professione sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l'azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta "nell'esercizio o a causa" delle funzioni o del servizio».

2.6. L'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha modificato il secondo comma dell'art. 582 cod. pen. sopprimendo le parole «61, numero 11-*octies*),» ed inserendo dopo la parola «583» le seguenti: «, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo,».

Per effetto di tale modifica, il secondo comma dell'art. 582 cod. pen., nel testo attualmente in vigore, espressamente qualifica il secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen., laddove le lesioni non siano gravi o gravissime, quale aggravante del reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., ma ha cura di escludere la procedibilità a querela per tale ipotesi, includendo tale aggravante tra quelle che rendono il reato di cui all'art. 582 cod. pen. procedibile d'ufficio.

Da tale disposizione non possono trarsi elementi a favore o contro la natura di reato autonomo delle lesioni personali cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Da una parte, potrebbe sostenersi che, da tale disposizione, si trae una conferma delle conclusioni cui era giunta la sentenza della Quinta Sezione penale sopra citata (Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, cit.). Difatti, tale disposizione limita espressamente la qualificazione quale aggravante alla ipotesi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater*, cod. pen., ossia alla ipotesi delle lesioni lievi ai danni di esercenti una professione sanitaria ed altri soggetti assimilati, implicitamente confermando la qualificazione come reato autonomo delle altre ipotesi previste dal citato articolo.

In senso contrario, può, però, essere parimenti sostenuto che, quando è stato modificato l'art. 582, secondo comma, cod. pen., l'ipotesi prevista dal primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. era l'unica, tra quelle disciplinate dalla disposizione appena citata, che contemplava le lesioni lievi; che, pur dopo la data dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, ossia il 4 aprile 2024, il primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. ha continuato ad applicarsi alle sole lesioni gravi o gravissime ai danni di pubblici ufficiali.

In tutte le ipotesi di lesioni gravi e gravissime previste dall'art. 583-*quater* cod. pen., la procedibilità di ufficio è già assicurata dal riferimento, contenuto all'art. 582, secondo comma, cod. pen., all'art. 583 cod. pen., che individua i casi in cui le lesioni sono gravi o gravissime.

Non vi è dubbio, infatti, che anche al fine di stabilire quando le lesioni di cui all'art. 583-*quater* cod. pen. siano gravi o gravissime occorre fare riferimento alle



definizioni contenute nell'art. 583 cod. pen. Può, quindi, parimenti sostenersi anche che tutte le ipotesi previste dall'art. 583-*quater* cod. pen. siano forme aggravate del reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen. e che il secondo comma dell'art. 582 cod. pen. menzioni la sola ipotesi del primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. perché questa, nel momento in cui è entrato in vigore il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, era l'unica ipotesi relativa alle lesioni lievi.

2.7. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2024 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2024 n. 171, ha esteso il secondo comma alle lesioni ai danni del personale addetto a servizi di sicurezza complementare all'esercizio delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e alle altre attività ausiliarie, purché tali servizi siano svolti in conformità alla legislazione vigente.

2.8. Il quadro normativo si è ulteriormente complicato in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 11, convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha sostituito il primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. con il seguente: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni".

In sostanza, è stata riprodotta, al primo comma, la tripartizione tra lesioni gravi, lesioni gravissime e lesioni non gravi e non gravissime già fissata nel secondo comma; inoltre, è stato esteso il campo di applicazione — che prima era limitato ai pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive — a tutti i pubblici ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

Per effetto di tale modifica, nel primo e nel secondo comma, identica è la tripartizione di cui si è già detto, identico è il trattamento sanzionatorio previsto per ciascuna delle tre ipotesi ed entrambi i commi puniscono le lesioni ai danni dei soggetti in essi indicati sia quando il reato venga commesso mentre questi esercitano le loro funzioni, sia quando le lesioni trovino causa nelle funzioni da loro in precedenza svolte.

Il legislatore ha, però, omesso di modificare il secondo comma dell'art. 582 cod. pen., che, attualmente, prevede quale aggravante del reato di lesione personale ex art. 582 cod. pen. solo quella prevista nel primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen., ossia laddove le lesioni non siano gravi o gravissime, ma non contempla come aggravante anche il primo periodo del primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen.



Quello appena descritto è il quadro normativo in vigore al momento in cui è stato commesso il reato per il quale si procede in questa sede.

3. Sorge, quindi, il problema di comprendere se tale omissione sia frutto di una scelta consapevole del legislatore ovvero sia dovuta ad un mero difetto di coordinamento.

Laddove si trattasse di una scelta consapevole del legislatore, alla ipotesi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. andrebbe sicuramente riconosciuta la natura di circostanza aggravante dell'art. 582 cod. pen. Peraltro, laddove si ritenesse che la ipotesi delle lesioni lievi ai danni degli esercenti una professione sanitaria ed agli altri soggetti equiparati integri una mera aggravante del reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., analoga natura andrebbe riconosciuta alle lesioni gravi e gravissime ai danni dei medesimi soggetti, ipotesi che si differenziano solo per la maggiore gravità delle lesioni.

Qualora si aderisse a tale conclusione, dovrebbe poi stabilirsi se la natura di circostanza aggravante riconosciuta alle varie ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. debba estendersi alle ipotesi di cui al primo comma della medesima disposizione.

In tal senso, si è pronunciato il Tribunale di Bologna con la sentenza impugnata in questa sede, evidenziando la perfetta specularità tra il primo ed il secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. ed osservando che, poiché il secondo comma dell'art. 582 ha previsto la procedibilità di ufficio in relazione al solo primo periodo del secondo comma della medesima disposizione, risulta preclusa la estensione analogica della procedibilità di ufficio alle lesioni lievi di cui al primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen.

Per ritenere le lesioni lievi di cui al primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. procedibili d'ufficio dovrebbe sostenersi che tale ipotesi, a differenza di quella di cui al secondo comma della medesima disposizione, integri una autonoma figura di reato, come sostenuto dal Pubblico ministero con la sua impugnazione, richiamando i principi affermati con la sentenza di questa Quinta Sezione penale sopra citata (Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, cit.).

Occorre, però, ricordare che, proprio dalla natura di autonoma fattispecie di reato del secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen., tale decisione aveva desunto che anche le ipotesi di cui al primo comma avevano identica natura.

Semmai, a tale scopo, è opportuno evidenziare che la ipotesi delle lesioni lievi è stata introdotta nel primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. in un momento successivo rispetto alle lesioni lievi di cui al secondo comma della medesima disposizione e alla previsione di quest'ultima ipotesi quale circostanza aggravante.



Può, quindi, sostenersi che, nonostante detta specularità, le ipotesi di cui al secondo comma integrino mere aggravanti del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., mentre quella di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. abbia natura di reato autonomo.

L'ordinanza della Sesta sezione penale n. 17486 del 28 aprile 2026, che pure aveva rimesso la medesima questione alle Sezioni Unite, ha tratto un argomento a sostegno della natura di reato autonomo da quelle disposizioni processuali che definiscono come delitto le condotte di cui all'art. 583-*quater* cod. pen.

L'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2024, n. 171, ha aggiunto al comma 2 dell'art. 380 cod. proc. pen. la lett. *a-ter*), che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il «delitto» di lesioni volontarie a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dal secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen.

Può, quindi, sostenersi che tale disposizione abbia tacitamente abrogato il secondo comma dell'art. 582 cod. pen. nella parte in cui definisce l'ipotesi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. quale circostanza aggravante del reato di lesione personale previsto dall'art. 582 cod. pen.

La qualificazione come «delitto» delle condotte di cui al secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. è stata ribadita dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha modificato la lettera *a-ter*) dell'art. 380, comma 2, cod. proc. pen. che, attualmente, contempla anche il terzo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen.

Deve, però, pure considerarsi che, talvolta, le disposizioni del codice di procedura penale si riferiscono a singole disposizioni del codice penale qualificandole come «delitti» anche quando è pacifico che le stesse prevedono mere aggravanti di delitti previsti da altre disposizioni.

A titolo esemplificativo, può essere indicato l'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., che tra i reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio include anche quello previsto dall'art. 625 cod. pen.

L'argomento sopra indicato, che poggia sul tenore letterale della lettera *a-ter* del comma 2 dell'art. 380 cod. proc. pen., non può, quindi, essere ritenuto decisivo.

4. Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente come non sia agevole stabilire se la condotta di cui al primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. sia reato autonomo o circostanza aggravante, pur applicando i criteri indicati dalle



Sezioni Unite con la sentenza «Fedi».

Quanto al criterio testuale, la rubrica della disposizione — che già questa Quinta Sezione penale, con la sentenza sopra citata (Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, cit.), aveva indicato quale elemento di particolare rilievo a sostegno della fattispecie autonoma di reato — non è mai stata ritenuta un elemento decisivo per ricostruire la volontà del legislatore e, comunque, già si è detto che l'art. 582, secondo comma, cod. pen. definisce la ipotesi delle lesioni lievi di cui al secondo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. quale circostanza aggravante.

Neppure può assumere rilievo decisivo la circostanza che alle ipotesi disciplinate dall'art. 583-*quater* cod. pen. sia stato dedicato un articolo a sé stante rispetto all'art. 582 cod. pen.

Appare, invece, particolarmente significativo che l'art. 583-*quater* cod. pen. non descriva la condotta tipica di «lesione personale», per la quale occorre fare riferimento alla sua descrizione contenuta nell'art. 582 cod. pen.

È ben vero che l'art. 583-*quater* cod. pen. aggiunge alla condotta descritta nell'art. 582 cod. pen. ulteriori elementi specializzanti che possono far assurgere la condotta a reato autonomo, come già aveva evidenziato la sentenza poco sopra citata, ma occorre considerare che le fattispecie di cui agli artt. 583-*bis* e 583-*quinqies* cod. pen., cui è pacificamente riconosciuta la natura di fattispecie autonome, descrivono compiutamente la condotta tipica senza rinviare all'art. 582 cod. pen. Tale elemento depone fortemente a favore della natura circostanziale di tutte le ipotesi di cui all'art. 583-*quater* cod. pen., anche se tale conclusione appare in contrasto con la finalità — esplicitata nella relazione illustrativa dell'atto normativo che aveva introdotto l'art. 583-*quater* cod. pen. e richiamata dalla sentenza di questa Quinta Sezione penale più volte sopra citata — di introdurre una disciplina di maggior rigore da realizzarsi sottraendo l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen.

Difatti, laddove si ritenesse l'ipotesi delle lesioni lievi di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 583-*quater* cod. pen. come una circostanza aggravante, l'aumento di pena da esso previsto potrebbe essere eliso in sede di bilanciamento tra circostanze eterogenee; inoltre, in assenza di altre circostanze aggravanti alle quali il secondo comma dell'art. 582 cod. pen. colleghi la procedibilità di ufficio, il reato di lesione personale rimarrebbe procedibile a querela di parte, con la conseguenza che dovrebbero applicarsi le ben più miti sanzioni di cui al d.lgs. n. 274 del 2000.

5. Sulla base di quanto sopra esposto, appare necessaria la rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di diritto, sia per la sua speciale rilevanza, sia allo scopo di prevenire potenziali contrasti: “*Se la ipotesi prevista dal primo*



periodo del primo comma dell'art. 583-quater cod. pen. integri un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante del reato previsto dall'art. 582 cod. pen."

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 19/06/2026.

Il Consigliere estensore
Michele Romano

Il Presidente
Maria Teresa Belmonte

